

Allegato B) alla Delibera di C.C. N. 20 DEL 23/04/10



Comune di Ameglia

(Provincia della Spezia)

Via Cafaggio 15 - 19031 Ameglia

Tel. 0187/60921 Fax 0187/609044

Sito internet : www.comune.ameglia.sp.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 57 del 15.12.2003
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 20 del 23.04.2010

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
(Dott. Alessandro ...)

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1
Finalità delle norme

Il presente regolamento assunto in riferimento all'art. 7 del D.lgs. 267/2000 ed all'art. 344 del T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le attribuzioni degli organi statali e regionali, disciplina il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali, in armonia con il D.P.R. 285 del 10/09/1990 e di ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

ART.2
Competenza del servizio

La direzione dei cimiteri, di competenza del comune, nell'ambito dei criteri e delle norme statutarie, è attribuita al Responsabile dell'Area Tecnica, sotto la sovrintendenza del Sindaco.

CAPO II
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 3
Denuncia dei decessi

1. Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello stato civile, entro 24 ore dal decesso:
 - a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - b) dal direttore o da un suo delegato, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.
2. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
3. La denuncia di morte all'Ufficiale dello stato civile, da redigersi su modulo dell'ufficio deve contenere tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 del D.P.R.396 del 3/11/00.
4. Il sindaco, o per esso, l'Ufficiale di stato civile delegato, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopico.

ART. 4
Denuncia della causa di morte

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui al precedente articolo 3, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, e fornita gratuitamente dal comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopico.

3. Sono, comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 38 e 39 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
6. Copia della scheda di morte è inviata, entro trenta giorni, all'Azienda Sanitaria Locale da parte dell'Ufficiale di stato civile.
7. - Il registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte sarà tenuto anche dall'Ufficiale di stato civile.

ART. 5

Casi di morte per malattie infettive diffuse

1. Ove venga accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a darne subito comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale per i provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

ART. 6

Comunicazione decessi dovuti a reati

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco, deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 7

Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale.
2. L'Azienda Sanitaria Locale provvede quindi agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 8

Medico necroscopo

1. Le funzioni di medico necroscopo sono attribuite ed esercitate ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

ART. 9

Autorizzazione alla sepoltura

IL VICE SEGRETARIO
MUNICIPALE
(Dott. Alessandro Ardigo)

1. L'Ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.
2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8 - 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e comunque non dopo le trenta ore.

ART. 10

Nulla osta dell'autorità giudiziaria

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

ART. 11

Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

CAPO IV

RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART. 12

Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con le modalità previsti dalla legge 13 febbraio 1961, n. 83 e dall'art. 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia e adottando le misure concernenti la sorveglianza del personale operante a mente degli art. 9, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.
3. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art.4. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati diagnostici all'Azienda Sanitaria Locale.
4. Se la causa di morte è dovuta ad una malattia infettiva diffusiva si provvederà urgentemente alla segnalazione di cui al precedente art. 5. La segnalazione vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U.LL.SS. n. 1265/1934 e successive modifiche.
5. Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico dovrà sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO V

OSSERVAZIONI DEI CADAVERI

ART. 13

Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 14

*Periodo di osservazione
nei casi di morte improvvisa o apparente*

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 15

*Periodo di osservazione
nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva
o per avanzato stato di putrefazione*

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
2. Il coordinatore dell'Azienda Sanitaria Locale comunicherà le misure cautelative adottate.

ART. 16

Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Sono consentite le opportune operazioni di nettezza da usarsi sul cadavere rimanendo vietato il vestimento prima della visita medica di controllo.
3. Il cadavere occultato con coperta dovrà essere sorvegliato fino alla visita medica.
4. Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del coordinatore dell'Azienda Sanitaria Locale, la salma può essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.

ART. 17

Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

ART. 18

Trasporto salme al deposito di osservazione

IL VICE SEGRETARIO
CONDIVILE
(Dot. Alessandro Ardicò)

1. Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 19

*Rilascio di cadaveri a scopo di studio –
Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico –
Autopsie e trattamenti di conservazione*

1. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio o il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, nonché le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli 40 e 48 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO VII

SEPOLTURA DEI CADAVERI

ART. 20

Deposizione del cadavere nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso e deposto nel feretro.
2. Il cadavere deve essere vestito o quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà il coordinatore dell'Azienda Sanitaria Locale.

ART. 21

Obbligo del feretro individuale – Verifica

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
2. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 22

Caratteristiche feretri per inumazioni

1. I feretri da deporre nelle fosse comuni ad inumazione, devono avere le caratteristiche previste dalla legge.

ART. 23

Casse per le tumulazioni

1. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti previsti dalla legge.

ART. 24

*Chiusura del feretro
Verbale di incassatura di salma*

1. All'atto della chiusura della salma nel feretro, dovrà essere redatto, da parte del coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, assistito dal vigile sanitario, un verbale di incassatura della salma, nel quale sia dato atto che, per l'operazione, sono state osservate le prescrizioni di legge vigenti, anche in merito ad eventuale trattamento conservativo e immunizzante, e che la cassa o le casse stesse, portano il marchio e l'indicazione della ditta costruttrice.
2. Tale verbale deve essere allegato, come parte integrante, alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere, per essere consegnata al gestore del cimitero.

ART. 25

Fornitura gratuita dei feretri

- 1.- E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone che risultino, da apposita attestazione del Sindaco, non in grado di sostenere la spesa stessa, sempreché la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

CAPO VIII

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 26

Orario e percorsi dei trasporti funebri

1. E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa aventi le caratteristiche prescritte dalle normative di legge.
2. Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario e nei giorni determinato con apposito provvedimento del Sindaco.
3. I cortei funebri seguiranno normalmente, la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero nel caso non vengano eseguite funzioni religiose. I cortei non dovranno far soste lungo la strada ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

ART. 27

Servizio di trasporto funebre

1. Il trasporto delle salme al cimitero è eseguito a cura della famiglia per mezzo di ditte adeguatamente attrezzate e che assicurino il rispetto delle normative in materia di trasporto di salme nonché il decoro del servizio. Il costo del trasporto è a carico della famiglia.

ART. 28

*Onoranze funebri a persone decedute
per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività*

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 20, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità Sanitaria Locale, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 29

Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, allo scopo di inumazione, tumulazione o cremazione, le salme devono essere racchiuse nella duplice cassa come previsto dalla legge.

ART. 30

*Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero
o in altro Comune o all'estero – Modalità*

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco osservate le prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
4. Il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, con apposito carro chiuso, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

ART. 31

Feretri provenienti da altri Comune o dall'estero

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello stato civile rilascerà il permesso di seppellimento.

ART. 32

*Autorizzazione al trasporto di cadaveri
di persone decedute per malattie infettive-diffusive*

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente art. 30, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dalla legge, seguendo le prescrizioni degli articoli 28 e 29.
2. Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal coordinatore dell'Azienda Sanitaria Locale.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall'art.36 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

ART.33

Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato, ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 30.

ART.34

Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al gestore del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
3. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

ART. 35

Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 30 e 36 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
2. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,6, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

ART. 36

Trasporto cadaveri da e per l'estero

1. Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
2. I poteri previsti in capo al Prefetto sono da intendersi trasferiti al Sindaco.
3. Il trasporto della salma da e per lo Stato della città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28/04/03 tra la Santa Sede e l'Italia.

CAPO IX

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

ART. 37

Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
(Dott. Alessandro Arditico)

- (a) Dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile;
- (b) Dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco.
- 2. Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere od ossa umane di cui al precedente art. 7.
- 3. Per la tumulazione occorre inoltre il certificato di suggellazione rilasciato dal coordinatore dell'Azienda Sanitaria Locale.
- 4. Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osserveranno le norme di cui al precedente art. 11.
- 5. Tali documenti devono essere ritirati dal gestore del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso di sé.

ART. 38

Ricevimento cadaveri

- 1. Nei cimiteri sono sepolti i cadaveri delle persone:
 - a) Decedute nel territorio;
 - b) Nati nel territorio;
 - c) Residenti nel territorio al momento del decesso o che vi abbiano risieduto;
 - d) Qualora nel territorio, al momento del decesso, sia residente un parente o affine del defunto.
- 2. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dal Sindaco.

ART. 39

Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

- 1. Il gestore, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'art. 37;
- 2. Iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

ART. 40

Consegna registro al Comune di Ameglia

- 1. I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 2. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'Ufficiale Stato Civile per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il gestore.

ART. 41

Divieto di riapertura del feretro

- 1. Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO X

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 42

Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private

1. Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.
2. Le inumazioni hanno durata legale di 10 anni dal giorno di seppellimento, la Giunta Comunale può stabilire l'importo delle spese da richiedere al momento dell'inumazione.
3. Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali.

ART. 43

Sepolture private - Natura e concessione

1. Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al seguente Capo XV.
2. Esse possono consistere compatibilmente con la disponibilità di aree:
 - a) nella concessione d'uso temporaneo, di fosse in apposite aree per inumazioni singole;
 - b) nella concessione d'uso temporaneo, di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
 - c) nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di cappelle;
 - d) nella concessione d'uso temporaneo, di ossaretti o cellette costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazione o delle urne cinerarie.

CAPO XI

CAMERA MORTUARIA – SALE PER AUTOPSIE OSSARIO COMUNE

ART. 44

Camera mortuaria

1. Il servizio cimiteriale deve disporre di una camera mortuaria per le funzioni obitoriali indicate dall'art. 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione, funzionerà come tale la camera mortuaria purché sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere.

ART. 45

Ossario Comune

1. Ogni cimitero deve avere l'ossario di cui all'art. 67 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO XII

INUMAZIONI

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
(Dot. Alessandro Viri)

ART. 46

Scavatura e utilizzazione delle fosse

1. Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente le caratteristiche di legge.
2. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
3. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 47

*Numerazione e individuazione delle fosse
Segni funerari – Illuminazione votiva*

1. I parenti sono autorizzati a collocare sulla fossa a propria cura e spesa , lapidi o croci o altri segni funerari.
2. La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi non devono eccedere la lunghezza e la larghezza della fossa di inumazione.
3. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.

ART. 48

Deposizione del feretro nella fossa

1. La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia od a mezzo di meccanismo sicuro.
2. Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osserveranno le norme di cui al 2° comma dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO XIII

TUMULAZIONI

ART. 49

Spese di manutenzione

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, sono in solido, a carico dei privati concessionari.
2. Le spese di manutenzione dei loculi, ossari dati in concessione, sono a carico del Comune per la durata del contratto di concessione.

ART. 50

Sistema di tumulazione

1. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.
2. Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo separato salvo il caso di loculi con capienza doppia.
3. Il loculo viene dato in concessione solo al momento del decesso della persona da tumulare.

4. E' possibile assegnare in concessione un loculo per la tumulazione di una salma già presente nel cimitero purché venga estinta la precedente concessione
5. Per la costruzione del loculo e del manufatto si osserveranno le prescrizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 51

Divieto di riapertura sepolture

1. Dopo la chiusura della fossa di inumazione, del loculo di tumulazione, sia private che in concessione, non si potrà procedere alla riapertura, se non nel caso di scadenza del periodo di inumazione o concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco.

ART. 52

Cremazione

1. La cremazione di salme è regolamentata dalla Legge 130 del 30.3.2001 e s.m.i
2. Le spese relative alla cremazione sono a carico della famiglia salvo il caso di indigenza accertata dal Sindaco o di disinteresse dei familiari, e nei casi previsti dalle vigenti normative.

CAPO XIV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 53

Esumazioni - Carattere

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

ART. 54

Esumazioni ordinarie

1. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal Sindaco, con ordine rigorosamente cronologico.
2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.
3. Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito verbale
4. Sarà cura dell'Ufficio preposto dare comunicazione ai parenti del defunto, qualora rintracciabili, nelle forme ritenute più idonee. Procederà inoltre alla stesura e all'affissione per un periodo minimo di 30 giorni, di avvisi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è prevista l'esumazione ordinaria.

ART. 55

Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

ART. 56

Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie e ordinarie:
 - a) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore dell'Azienda Sanitaria Locale dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute;
 - b) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre salvo casi in cui le salme siano state inumate da più di 10 anni

ART. 57

Ossa provenienti dalle esumazioni

1. Le ossa che si rinvencono in occasione dell'esumazioni ordinarie e straordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dalla vigente normativa.
2. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni in materia
3. I materiali edili residui (lapidi, cippi, ecc.) qualora non vengano ritirati dagli interessati e se non sono soggetti a vincoli conservativi, sono smaltiti in discarica.

ART. 58

Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati qualora la salma non sia completamente mineralizzata, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Per le salme estumulate che si trovano in condizione di completa mineralizzazione, si provvede alla immediata raccolta dei resti mortali da collocarsi nell'ossario comune o su richiesta dei parenti in cassette di zinco da collocarsi in ossari in concessione;
5. Sarà cura dell'Ufficio preposto dare comunicazione ai parenti del defunto qualora rintracciabili nelle forme ritenute più idonee. Procederà alla stesura e all'affissione, per un periodo minimo di 30 giorni, di avvisi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è prevista l'estumulazione ordinaria.

ART. 59

Divieto di riduzione di salme estumulate

1. E' vietato eseguire sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 60

Estumulazioni straordinarie



1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, a richiesta dei familiari interessati, o su disposizione dell'Ufficio l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede o altro tumulo a condizione che il suo trasferimento in altra sede possa farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 61

Norme igieniche

1. Nell'esecuzione delle operazioni di esumazione od estumulazione dovranno osservarsi tutte le norme igieniche necessarie ed evitare infezioni
2. Il cimitero deve essere chiuso al pubblico per tutto il periodo di esecuzione delle predette operazioni.
3. Qualora l'operazione fosse circoscritta in un'area delimitata del Cimitero, il Sindaco potrà disporre l'interdizione al pubblico della sola area interessata alle operazioni.

CAPO XV

CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 62

*Atto di concessione - diritto di sepoltura individuale
Assegnazione*

1. La concessione d'uso temporaneo di aree, loculi e ossari viene rilasciata nelle forme di legge a spese del concessionario.
2. Il diritto di concessione individuale ha la durata massima di anni 30 rinnovabile alla scadenza per ulteriori 20 anni
3. La concessione dei nuovi loculi od ossari è fatta con numerazione progressiva iniziando dal basso, proseguendo verso l'alto e quindi dall'alto verso basso in una serie continua di numeri.
4. L'assegnazione viene effettuata secondo la data di comunicazione dell'avvenuto decesso all'ufficio incaricato.
5. I loculi ritornati nella disponibilità dell'A.C. saranno assegnati solo dopo l'assegnazione di tutti i loculi di nuova costruzione presenti nel cimitero dando la possibilità di scelta al concessionario.

ART. 63

Diritto di sepoltura per tombe di famiglia o monumentali

1. Le aree su cui costruire le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una famiglia per la sepoltura di propri parenti e/o affini;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie per sepoltura di parenti e/o affini;
 - c) ad enti, corporazioni e fondazioni per i loro appartenenti.
2. Il diritto di sepoltura si esercita in ogni caso fino al completamento della capienza del sepolcro.
3. Le concessioni di aree per la costruzione delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata massima di anni 90
4. La concessione del terreno è disposta su deliberazione della Giunta Municipale.
5. Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati a loro cura e spese.
6. I singoli progetti devono essere approvati dalla commissione edilizia su conforme parere del coordinatore dell'Azienda Sanitaria Locale. Nell'atto di approvazione è indicato il numero delle salme ammesse nel sepolcro. La presentazione del progetto e l'esecuzione dei lavori, devono aver luogo entro 3 anni dalla data di stipulazione dell'atto di concessione, pena la decadenza.

7. A lavori ultimati l'Ufficio Tecnico Comunale provvede al collaudo.
8. Le spese di collaudo sono a carico del concessionario.

ART. 64
Esclusioni

1. Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro e speculazione.

ART. 65
Durata e decorrenza delle concessioni – rinnovo

1. Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, previste dall'art. 43, sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto.
2. Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.
3. Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune in relazione alle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed al presunto esercizio dei diritti d'uso.

ART. 66
Concessioni speciali gratuite

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemerienze, sia, tale onoranza, deliberata dalla Giunta Municipale.

ART. 67
Rinuncia al diritto d'uso – decadenza della concessione

1. E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso quando la salma venga trasferita ad altra sepoltura.
2. In tale caso il Comune rimborsa la quota parte del canone di concessione relativo al periodo non utilizzato, mentre restano a carico del concessionario le spese contrattuali.
3. La concessione del diritto d'uso decade in pieno quando:
 - a) giunge la naturale scadenza contrattuale;
 - b) per trasferimento della salma ad altra sepoltura;
 - c) per le sepolture di famiglia o collettività la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro i tre anni dalla data del contratto, salvo proroga concessa dagli organi competenti per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario.
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
 - f)
 - g) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti
 - h) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 - i) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
5. Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 68

Lavori – Responsabilità

1. Per l'esecuzione di lavori che non siano a carico del Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. E' fatto obbligo al concessionario di dare preventiva comunicazione scritta al competente ufficio comunale
3. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi,

ART. 69

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

ART. 70

Responsabilità

1. Chi domanda un servizio qualsiasi od una concessione o presenta comunque un'istanza agli uffici competenti in materia di polizia urbana s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato che definisca la controversia.

ART. 71

Norme

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 72

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione contenuta in regolamenti e atti comunali qualora in contrasto.

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE